



**TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 1077/12 SENT.
N. 3407/12 REP.
N. 1767/06 R.G.

Oggetto:
DIRITTI REALI
RAPPORTI DI
VICINATO
RISARCIMENTO
DANNI

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1767/2006 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 01/03/2006, n. 1294, 1295, 1296, 1297, Rep. Avv. Giovanni Bertacche, autorizzato con delibera n. 17/96 del 03.06.1996 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53

da

PAPANDREA GIUSEPPE, residente in Isola Vicentina (VI) in Via Monte Grappa n. 18

CORTIANA AGNESE, residente in Isola Vicentina (VI) in Via Monte Grappa n. 18

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni BERTACCHE, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Piazza Castello n. 12, come da mandato a margine dell'atto di citazione

attori

contro

BARUCHELLO VALTER, residente in Isola Vicentina (VI) in Via Monte Grappa n. 16

ANTONIAZZI MARIA MARISA, residente in Isola Vicentina (VI) in Via Monte Grappa n. 16

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario MENEGUZZO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Corso Palladio n. 147, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuti

e contro

COMUNE DI ISOLA VICENTINA, con sede in Isola Vicentina (VI) in Piazza Marconi n. 14, in persona del Sindaco *pro tempore* Massimo DE FRANCESCHI, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06.04.2006, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni SALA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Via Capparozzo n. 22, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

INVIATO AVVISO TELEMATICO

OGGI 23 OTT. 2012

convenuto

e contro

POZZAN KETI, residente in Santorso (VI) in Via Zuanne Caschini n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea BERTO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Galleria Porti n. 11, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

e con la chiamata in causa di

DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Milano in Largo Tazio Nuvolari n. 1, in persona del Direttore Generale dott. Andrea BATTISTA, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele ACCEBBI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà Canove Nuove n. 3/7, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo

terza chiamata

In punto: altri istituti in materia di diritti reali; rapporti di vicinato; risarcimento danni.

All'udienza dell'01.04.2011 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:

CONCLUSIONI ATTORI:

Il sottoscritto Avv. Giovanni Bertacche, patrocinio degli attori Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese, precisa le seguenti conclusioni:

- 1) previo rigetto delle eccezioni, difese e domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la violazione delle distanze della costruzione Baruchello-Antoniazzi e condannarsi i medesimi convenuti ad arretrare il fabbricato fino al rispetto della distanza minima di 10 mt dal fabbricato frontista di proprietà Papandrea-Cortiana;
- 2) condannarsi i convenuti tutti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni nel frattempo subiti in favore dei coniugi Papandrea-Cortiana sia patrimoniali (diminuito valore e diminuito godimento del proprio fabbricato, spese dei vari procedimenti amministrativi, giudiziali, penali in propria difesa nella vicenda di cui in narrativa) che esistenziali e morali, tenuto conto della pretestuosità e pervicacia delle azioni intentate / concorrenti da parte dei convenuti da un lato e dall'altra delle condizioni sociali, di età e di salute delle parti richiedenti, danni tutti che si indicano, salvo più precisi, in € 516.457,00 o nella somma da liquidarsi in via equitativa;
- 3) ordinarsi la pubblicazione della sentenza sui quotidiani e sulle TV locali a spese dei convenuti in riparazione della pubblicità negativa in danno dei coniugi Papandrea-Cortiana;
- 4) spese e competenze di causa integralmente rimesse.

CONCLUSIONI CONVENUTI BARUCHELLO VALTER E ANTONIAZZI MARIA MARISA:

Nel merito

1) Sia rigettata ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.

In via riconvenzionale

2) Qualora si ritenga computabile al fine delle distanze legali la "veranda", sia accertato che la stessa viola le distanze dal confine, previste sia nel Regolamento Edilizio del 1958 sia nei Regolamenti successivi, con condanna degli attori Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese ad arretrare tale opera fino al rispetto della distanza prevista e comunque ad almeno 5 metri dal confine del mappale n. 1191, foglio 8, del Comune di Isola Vicentina, di proprietà dei sig.ri Baruchello Valter e Antoniazzi Maria Marisa;

3) Sia accertata, in ogni caso, la violazione delle distanze legali dal confine della nuova costruzione edificata in prossimità del confine stesso con condanna degli attori Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese ad arretrare tali opere fino al rispetto delle distanze legali imposte dai Regolamenti Edilizi del Comune di Isola Vicentina vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse e comunque ad almeno 5 metri dal confine del mappale n. 1191, foglio 8, del Comune di Isola Vicentina, di proprietà dei sig.ri Baruchello Valter e Antoniazzi Maria Marisa;

4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

In via istruttoria

- Sia ammessa prova per interpello formale degli attori, Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese, e dell'ulteriore convenuta Keti Pozzan, nonché prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che la veranda posta a copertura delle scale esterne dell'abitazione di proprietà dei sig. Papandrea e Cortiana sita in Isola Vicentina, via Monte Grappa n. 18, è stata realizzata dopo l'anno 1967"

2) "Vero che i serramenti in alluminio, prodotti dalla ditta Fabbro e Vajente S.n.c., utilizzati per la realizzazione della struttura della veranda posta a copertura delle scale esterne dell'abitazione di proprietà dei sig. Papandrea e Cortiana sita in Isola Vicentina, via Monte Grappa, n. 18, sono stati prodotti dalla ditta Fabbro e Vajente S.n.c. e installati in loco dopo l'anno 1975";

3) "Vero che prima del 1975 la ditta Fabbro e Vajente S.n.c. aveva in catalogo e in produzione solo serramenti differenti da quelli in alluminio installati presso l'abitazione degli attori";

4) "Vero che, come risulta dalle foto allegate sub 5 che le si rammostra, nel 1983 la scala esterna all'abitazione di proprietà dei sig. Papandrea e Cortiana sita in Isola Vicentina, via Monte Grappa, n. 18, risultava completamente scoperta"

5) "Vero che, alla fine del 2001, i sig.ri Papandrea e Cortiana hanno completato la realizzazione di un manufatto ad uso accessorio residenziale sulla loro proprietà sita in Isola Vicentina, Via Monte Grappa, n. 18, lungo il confine con la proprietà dei sig.ri Baruchello e Antoniazzi, come risulta dalle foto unite alla relazione allegata sub. 9."

Si indicano, quali testimoni, l'arch. De Rossi Carlo, con studio in Isola Vicentina, via Bacchiglione, n. 35, la sig.ra Fabbro Marilena, presso la ditta Fabbro & Vajente S.n.c. sita in Isola Vicentina (VI), via Pasubio n. 63 e il sig. Antoniazzi Giacomo, residente Isola Vicentina (VI), via Veneto, n. 3, da sentire anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte.

CONCLUSIONI CONVENUTO COMUNE DI ISOLA VICENTINA:

Il patrocinio del Comune di Isola Vicentina deposita le seguenti

Conclusioni a Verbale

Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/7/2006, e riportate come segue:

In via pregiudiziale

1) Accertarsi l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del Comune di Isola Vicentina, ai sensi degli artt. 148 e 160 c.p.c.;

2) In subordine: dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in quanto sussistente la giurisdizione del T.A.R. Veneto, e conseguentemente dichiararsi la giurisdizione del medesimo T.A.R. Veneto;

In subordine, in via preliminarmente nel rito

3) Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e/o la mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 e 164 c.p.c, nonché per assenza dell'esposizione delle ragioni di diritto della domanda, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 4 e 164 c.p.c.;

Nel merito

4) Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.

5) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

CONCLUSIONI CONVENUTA POZZAN KETI:

Per la parte convenuta Ketì Pozzan si precisano le conclusioni come di seguito:

1- respingersi le domande tutte proposte dagli attori in quanto infondate;

2- sia tenuta il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a manlevare la Sig.ra Ketì Pozzan da ogni domanda contro la stessa proposta dai Signori Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese;

3- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti.

CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.:

L'Avv. Acebbi per la terza chiamata Duomo Ass.ni precisa le conclusioni come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 01.03.2006 i sigg.ri Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese – premesso di essere proprietari di un fabbricato di civile abitazione costruito alla fine degli anni '50 sul lotto di cui ai mappali nn. 975 e 541 sez. V del Comune di Isola Vicentina, ricadente all'interno della ZTO B di edilizia residenziale esistente e di completamento; che sul lotto frontista (mappale n. 1328 ex 1191), in proprietà dei sigg.ri Baruchello Valter (all'epoca Sindaco di quel Comune) e Antoniazzi Maria Marisa, costoro avevano provveduto a costruire un fabbricato di civile abitazione in forza di concessione edilizia del 10.08.1998 – adivano il Tribunale di Vicenza, avanti al quale convenivano il Baruchello e l'Antoniazzi, nonché il Comune di Isola Vicentina e il geom. Pozzan Ketì, responsabile dell'Ufficio tecnico del medesimo Comune, rappresentando che:

- essi attori avevano lamentato la violazione della distanza minima di 10 mt. tra le rispettive costruzioni (rilevata tra un minimo di 6,64 ed un massimo di 9,69 mt) ed avevano ricusato la sottoscrizione di un atto di rinuncia ad avanzare richieste di risarcimento danni per la violazione delle distanze sottoposto dai costruttori dell'immobile frontista, invitando i proprietari convenuti all'arretramento del nuovo fabbricato nel rispetto delle distanze legali;
- l'Ufficio tecnico comunale contestava allora agli attori un presunto abuso edilizio costituito da una veranda eretta dirimpetto alla nuova costruzione e da due tettoie sul retro del loro fabbricato, poi emettendo, a dispetto della dimostrata regolarità delle opere, ordinanza di demolizione, impugnata dagli attori con ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con decreto 23 marzo 2004;
- sempre il titolare dell'Ufficio tecnico comunale denunciava gli attori per avere dichiarato, in sede di richiesta di sanatoria condizionata all'accoglimento dell'impugnazione dell'ordine di demolizione, che le opere contestate risalivano a prima dell'1 settembre 1967;
- nel contempo la costruzione Baruchello-Antoniazzi, dopo una variazione prospettica mediante chiusura di alcune finestre previste nell'originario progetto sul fronte del lotto attoreo, veniva ultimata in violazione delle distanze perché in presenza di pareti finestrate;
- seguivano denunce incrociate in sede penale.

Su tali premesse, deducevano che:

- la costruzione Baruchello-Antoniuzzi era sorta in violazione delle distanze previste dal D.M. 1444/1968 e dalla disciplina urbanistica locale per la zona classificata B2 (art. 23 NTA del PRG), disposizioni integrative delle norme del codice civile ai sensi dell'art. 873 cod. civ., la cui violazione giustificava l'accesso alla tutela reintegratoria (arretramento del fabbricato), trattandosi di pareti finestrate che si fronteggiano, in particolare per l'ampia vetrata -veduta presente sul lotto attoreo, rispetto al quale il fabbricato dei convenuti era sorto posteriormente ed era tenuto al rispetto della distanza minima di 10 metri;

- la vicenda in oggetto aveva loro comportato gravi danni per svariati, coesistenti aspetti, tanto patrimoniali (spese per la proposizione del ricorso amministrativo, per difendersi nel procedimento penale originato dall'accusa di falso ideologico di cui alla denuncia del tecnico comunale; propri esposti contro il Sindaco ed il tecnico comunale per abuso d'ufficio e altri reati; diminuito godimento e valore del loro fabbricato di civile abitazione), quanto non patrimoniali - esistenziali e morali - per l'ampio risalto negativo avuto dalla vicenda sulla stampa locale, nonché per le ritorsioni subite a seguito della loro iniziativa dal funzionario amministrativo e dal vicino, all'epoca anche Sindaco, il primo essendo venuto in soccorso delle ragioni private del Baruchello.

Su tali premesse, gli attori chiedevano che - accertato che la descritta nuova opera integrasse violazione delle norme urbanistiche e delle distanze legali tra costruzioni - i convenuti Baruchello e Antoniuzzi venissero condannati all'arretramento del loro fabbricato fino al rispetto della distanza minima di 10 mt dal fabbricato attoreo, ed inoltre che i convenuti tutti venissero condannati, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 516.457,00, ordinandosi altresì la pubblicazione della sentenza sui quotidiani e sulle TV locali a spese dei convenuti tutti a titolo di riparazione della pubblicità negativa in loro pregiudizio.

Si costituivano i convenuti, variamente avversando le pretese attoree ed articolando le difese.

I frontisti Baruchello e Antoniuzzi così in sintesi organizzavano le proprie difese:

- eccepivano l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 148 e 160 c.p.c., per il mancato rispetto delle disposizioni circa la persona alla quale era stata consegnata copia dell'atto, in particolare per essere stati consegnati ad essi convenuti gli atti diretti al Comune di Isola Vicentina (ricevuto dall'Antoniuzzi) e al geom. Pozzan (ricevuto dal Baruchello), ossia a soggetti privi di qualsiasi collegamento con essi convenuti;

- eccepivano ancora la nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164 c.p.c., risultando assolutamente incerto l'oggetto della domanda e mancando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (in particolare quanto alla domanda

di condanna cumulativa di tutti i convenuti al pagamento della somma richiesta a titolo di risarcimento danni, senza specificazione delle ragioni di una tanto esorbitante pretesa e dell'asserito concorso di azioni autonome in tesi attorea imputabili ai singoli convenuti);

- deducevano altresì la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e la cessazione della materia del contendere, avendo gli attori, a fronte dell'esecuzione di alcune varianti al progetto dei convenuti, sottoscritto in data 21 maggio 2001 un accordo in cui dichiaravano di rinunciare ad eventuali richieste di risarcimento danni (di qualunque genere) conseguenti alla costruzione del fabbricato dei convenuti;

- eccepivano e deducevano la prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., l'immobile dei convenuti essendo stato costruito nell'anno 1998; l'infondatezza della pretesa risarcitoria (per la non risarcibilità di spese processuali per i vari procedimenti giudiziari al di fuori della sede giudiziale specifica di ognuno; per la mancata prova di una diminuzione di godimento e valore del fabbricato degli attori; per la non risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.; per il fatto che la vicenda era stata scatenata proprio da un illecito degli attori, i quali avevano realizzato una veranda abusiva senza il rispetto della normativa vigente e delle distanze dal confine);

- assumevano che l'opera - veranda - costruita dagli attori, e qualificata dagli stessi come elemento costitutivo di una parete finestrata, tale in realtà non fosse, costituendo un mero riparo parziale delle scale esterne ed essendo il vero ingresso all'abitazione al suo interno, costituendo quindi la veranda elemento aggiuntivo all'accessorio (scale) dell'abitazione, e neppure essendo dotata di fori costituenti veduta;

- deducevano l'infondatezza della domanda di pubblicazione della sentenza.

In via riconvenzionale, nel caso venisse ritenuta computabile ai fini delle distanze legali la "veranda", accertato che il manufatto violava le distanze dal confine, previste nel regolamento edilizio del 1958 così come nei regolamenti successivi, chiedevano la condanna degli attori ad arretrare tale opera fino al rispetto delle distanze previste e comunque ad almeno 5 metri dal confine del mappale n. 1191, foglio 8, in loro proprietà.

Sempre in via riconvenzionale, chiedevano venisse accertata la violazione delle distanze legali dal confine della nuova costruzione - riparo per gli attrezzi, con una copertura fissa - edificata in prossimità del confine dagli attori, in epoca successiva all'8 maggio 2001, con condanna ad arretrare l'opera fino al rispetto delle distanze legali prescritte dai regolamenti edilizi comunali vigenti al momento di sua realizzazione e comunque ad almeno 5 metri dal confine del mappale in loro proprietà.

Concludevano in coerenza, in via pregiudiziale, preliminare di rito, nel merito e in via riconvenzionale.

Si costituiva altresì il convenuto Comune di Isola Vicentina, svolgendo sostanzialmente analoghe difese ed eccezioni quanto: 1) alla dedotta inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione (rilevando in particolare di aver ricevuto un atto indirizzato all'altra convenuta Antoniazzi); 2) alla eccepita nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.; 3) alla mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'illecito, all'infondatezza e prescrizione della domanda di risarcimento danni, alla non configurabilità del danno morale; 4) all'infondatezza della domanda di pubblicazione della sentenza.

Eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla proposta domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., dell'art. 7 Legge n. 1034/1971 e dell'art. 35 D. Lgs. n. 80/1998, appartenendo la giurisdizione al T.A.R. Veneto, e comunque al Giudice amministrativo.

Rivendicava ad ogni modo la correttezza dei comportamenti dell'Ente nella vicenda presupposta, senza alcun tipo di accanimento o di favoritismo, posto in sintesi che:

- l'amministrazione non si era attivata spontaneamente nei confronti degli attori, bensì a seguito solleciti per verificare le distanze dalla costruzione dei convenuti;
- si era invece attivata proprio nei confronti del Sindaco, seppur la verifica nei confronti di questi aveva poi dato esito negativo;
- proprio le sollecitazioni della parte interessata avevano determinato l'esigenza di completamento delle verifiche.

Su detti presupposti, il Comune formulava le conclusioni poi rassegnate anche all'atto della definitiva precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe.

Si costituiva la convenuta geom. Pozzan Ketì, chiedendo il rigetto delle domande attoree, previa ampia esposizione della vicenda amministrativa pregressa, che così in sintesi rappresentava:

- la richiesta di procedere alla verifica del fabbricato Baruchello-Antoniazzi era stata formulata in data 5 novembre 2001 da un consigliere comunale;
- il conseguente sopralluogo, eseguito qualche giorno dopo dalla Pozzan assieme ad altri due tecnici, aveva consentito di appurare che quel fabbricato era stato realizzato in sostanziale conformità al progetto approvato;
- nel corso del sopralluogo era stato accertato che gli attori avevano eseguito, senza il preventivo titolo amministrativo, una veranda posta sulla sommità delle scale e due tettoie a ridosso di un'altra costruzione condonata ai sensi della Legge n. 47/1985;
- il Papandrea riferiva che la veranda sarebbe stata realizzata nell'anno 1968 mentre le tettoie abusive contestualmente alla realizzazione della costruzione poi condonata;
- la data di costruzione non risultava però attendibile, per i motivi esternati nel rapporto inviato al Segretario - direttore generale dell'Ente;

- con nota depositata in Comune in data 24.5.2002 gli attori presentavano domanda di sanatoria edilizia ai sensi della L.R. n. 61/1985, dichiarando, a differenza di quanto in precedenza asserito, che la veranda era stata realizzata nel giugno 1967, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di sanatoria;

- sussistendo plurimi elementi oggettivi da cui poteva evincersi la non veridicità dell'affermata data di esecuzione delle predette opere (tipologia dei serramenti in alluminio utilizzati; foto aeree del settembre 1983), il tecnico comunale adottava un provvedimento di demolizione delle opere abusive (tettoie e veranda), avverso il quale gli attori proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tra l'altro eccependo il ritardato avviso di inizio della procedura ai sensi della Legge n. 241/1990;

- detto ricorso veniva accolto, nonostante la responsabile dell'Ufficio tecnico avesse nel frattempo proceduto ad annullare l'ordine di demolizione ricorrendo la lamentata violazione formale del procedimento amministrativo (avverso la decisione del ricorso, che sovvertiva una consolidata prassi interpretativa, dal momento che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Comune aveva proposto impugnativa avanti al TAR Veneto);

- gli attori presentavano un esposto alla Procura di Vicenza avverso il Baruchello, l'Antoniazzi e la Pozzan per i reati di cui agli artt. 323-368 e 629 c.p., ma il GIP, su conforme richiesta del P.M. e disattendendo l'opposizione dei denunzianti, ordinava l'archiviazione del procedimento;

- la domanda risarcitoria formulata dagli attori era del tutto pretestuosa, essendosi il tecnico comunale limitato, alla luce anche dell'evidente contraddittorietà della documentazione allegata dagli attori, all'adozione di quelli che erano esclusivamente atti dovuti.

Chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in garanzia la Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., compagnia con cui aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ritualmente eseguita dalla convenuta, si costituiva la citata Compagnia, concludendo per il rigetto per infondatezza delle domande attoree o, in subordine, per la dichiarazione di inoperatività della polizza in base alle clausole di esclusione presenti in polizza ed al disposto dell'art. 1900 cod. civ.; sempre in via subordinata, chiedeva che l'eventuale manleva venisse limitata al 45% del massimale previsto in polizza, con condanna degli assicurati al versamento della franchigia pure prevista in contratto.

Così impostato il contraddittorio, le parti depositavano memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e venivano assunte prove testimoniali.

Veniva poi disposta C.T.U., affidata all'arch. Alessandra Casari, volta alla descrizione dello stato dei luoghi, alla determinazione delle distanze tra immobili e manufatti, alla verifica del rispetto delle distanze legali, alla verifica dell'epoca di costruzione della veranda.

Da ultimo, all'udienza dell'1 aprile 2011 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori, per le ragioni che si vengono ad esporre, risultano prive di fondamento, mentre vanno accolte, nei limiti di cui si dirà, le domande riconvenzionali dei convenuti Baruchello - Antoniazzi.

È peraltro priva di pregio, a giudizio del Tribunale, l'eccezione pregiudiziale di inesistenza e/o nullità, ai sensi degli artt. 148 e 160 c.p.c., della notifica dell'atto di citazione, per l'intervenuto scambio (secondo quanto evocato in narrativa) delle copie della citazione inviate all'atto delle notifiche ai vari convenuti.

Eccezione sollevata *in limine litis* dalle difese dei convenuti Baruchello - Antoniazzi e dell'Ente, ma non anche dalla Pozzan (benché anch'ella interessata dallo scambio delle copie), e (sembrerebbe di comprendere) tenuta ferma dalla sola difesa del Comune, posto che gli altri convenuti non l'hanno formalmente riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni (né alcunché hanno ulteriormente dedotto nelle comparse conclusionali).

L'erronea consegna delle copie dell'atto di citazione integra, come condivisibilmente replica parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., un'ipotesi di nullità della notificazione, sanata dalla rituale costituzione di tutte le parti destinatarie, le quali, difendendosi nel merito e prendendo posizione sugli addebiti mossi e sulle pretese avanzate dagli attori, hanno univocamente dimostrato di aver appieno compreso - e superato - il disguido verificatosi nell'*iter* di perfezionamento del procedimento soggettivamente complesso di notificazione, accettando, nel pieno rispetto delle loro prerogative difensive, il contraddittorio.

La dedotta nullità della notificazione (e non inesistenza, potendo comunque ravvisarsi un collegamento tra gli attori coinvolti nel litisconsorzio per asserito concorso di presunte condotte dolose) risulta pertanto sanata, in forza del combinato disposto degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., avendo l'atto (di vocazione in giudizio) raggiunto il proprio scopo.

Muovendo all'esame del merito - al cui scrutinio non può essere ostativa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164 c.p.c., risultando l'oggetto delle domande sufficientemente determinato, quanto meno per il profilo principale di violazione delle distanze legali del fabbricato dei convenuti, né la pure eccepita transazione, il contenuto dell'accordo (doc. 6 fascicolo convenuti) non apparendo

in proposito inequivoco (sembrando interessare l'esecuzione, da parte dei convenuti, di una recinzione e la chiusura con vetro cemento di due aperture su parete fronteggiante il fabbricato attoreo) – ad avviso del Tribunale l'istruttoria di causa non ha affatto confortato allegazioni e pretese degli attori.

Nelle tesi argomentative di costoro la censura di mancato rispetto delle distanze legali - come imperativamente prescritte dal D.M. 1444/1968 e dalla disciplina urbanistica locale per la zona classificata B2 (NTA del PRG), ovverosia distanza minima tra pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00 - viene fatta discendere dalla preesistenza della veranda della loro abitazione, antecedente al fabbricato eretto (a seguito di concessione edilizia dell'anno 1998) sul lotto dei convenuti e costituente veduta.

Contestano altresì gli attori che detta veranda possa dirsi priva di idoneo titolo autorizzativo, e quindi abusiva, in quanto, così come dichiarato nella domanda di sanatoria edilizia ai sensi della L.R. n. 61/1985 in data 24.5.2002, realizzata nel giugno 1967, ossia in epoca anteriore al 1° settembre 1967, non richiedendo perciò previo rilascio di licenza (o concessione) edilizia.

In sintesi, la veranda: a) costituirebbe una costruzione; b) renderebbe la parete del loro fabbricato finestrata (parete B planimetria allegata sub 6 alla C.T.U.); c) non sarebbe abusiva (essendo di esecuzione anteriore al 1° settembre 1967); d) sarebbe preesistente all'edificio dei convenuti frontisti.

Ad avviso del giudicante, l'istruttoria di causa (prove testimoniali e C.T.U.) conferma i punti di cui alle lettere a) e b) che precedono, contraddice l'asserzione attorea di cui al punto c), rende infine non rilevante a favore degli attori il dato della preesistenza, non essendo applicabile il criterio della prevenzione, di cui al punto d).

Nell'esame delle questioni controverse può muoversi da un breve cenno a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che tra l'altro (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 02/12/2009, n. 8326) ha espresso, in senso apparentemente favorevole agli attori, i seguenti principi:

"Le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei frontisti ma anche alla salvaguardia di esigenze generali, tra cui la salubrità e la sicurezza pubblica. Ne deriva che l'interesse pubblico primario tutelato dalle norme in questione impone di prendere in considerazione la situazione di fatto quale si presenta in concreto in sede di rilascio del titolo edilizio, a nulla rilevando che taluno dei fabbricati preesistenti, in relazione al quale va calcolata la distanza, sia abusivo, ferma restando l'attività repressiva della p.a."

Ancora, *"Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, l'ala frontistante di un fabbricato, sulla quale risultano presenti verande su tutti i piani in sopraelevazione, costituisce una parete finestrata, tenuto conto che in detta categoria devono essere incluse le pareti munite sia di vedute che di qualsiasi apertura verso l'esterno."*

Per proseguire la verifica circa la possibile violazione delle norme, civilistiche ed urbanistico-edilizie locali integrative al codice civile, sulle distanze tra costruzioni e tra costruzioni ed il confine di proprietà finitime, e dunque ai fini dell'applicabilità dei rimedi e delle sanzioni di cui agli artt. 872 e segg. cod. civ., occorre individuare il concetto di "costruzione", come elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in riferimento al dettato normativo che tale concetto richiama e presuppone.

Qualificazione che peraltro, va detto per inciso, potrebbe risultare sfavorevole agli stessi attori in quanto, in caso di accertata abusività dell'opera (veranda) e di non applicabilità del criterio della prevenzione, potrebbe determinare il buon fondamento della riconvenzionale dei convenuti per l'ipotesi che lo stesso manufatto, integrante costruzione, non rispetti le distanze legali dal confine.

Orbene, dal punto di vista edilizio e civilistico, per integrare il concetto di costruzione, come più volte affermato dalla Cassazione, vengono in rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi caratteri della stabilità e dell'immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile.

Anche la migliore dottrina include nella nozione di "costruzione" non solo l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche qualsiasi altra opera edilizia che presenti carattere di solidità, stabilità e di immobilizzazione rispetto al suolo, ancorché manchi di propria individualità ed autonomia in quanto costituente un semplice accessorio del fabbricato.

Ora, dalla documentazione fotografica allegata in atti, e dalle risultanze della C.T.U., emerge in modo univoco, ad avviso del Tribunale, come gli attori, valendosi in via progressiva di un complesso di interventi edilizi (cfr. *infra*), avessero a suo tempo eseguito un intervento di modifica strutturale sul loro immobile tale da creare appunto nuova costruzione, dotata di oggettiva rilevanza edilizia e civilistica.

È pertanto condivisibile quanto rileva il consulente d'ufficio laddove, a pag. 14 della relazione, conclude che la veranda, in materia edilizia, è da considerarsi vera e propria costruzione, ossia un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che difetta del carattere di precarietà, essendo opera destinata a perdurare nel tempo ampliando il godimento dell'immobile.

Caratteristiche sicuramente proprie della veranda oggetto di lite, della quale (come del resto emerge dalle foto in atti e allegate alla C.T.U.) si può apprezzare *"come...chiuda il pianerottolo dell'abitazione del sig. Papandrea/Cortiana e sia costruita con struttura in alluminio e tamponamento in vetro ancorata stabilmente, è fornita di porta posta alla fine della rampa di accesso sul lato nord realizzata con gli stessi materiali e presenta sul lato est, verso la proprietà Baruchello/Antoniazzi, finestra con apertura a doppia anta che permette a chiunque un comodo affaccio diretto ed obliquo senza pericolo alcuno, conferendo pertanto alla struttura i requisiti di inspectio e prospectio nel fondo del vicino..."*, dovendo pertanto considerarsi a tutti gli effetti *"veduta"* a sensi dell'art. 900 cod. civ. (cfr. pag. 13 C.T.U.).

Ciò posto, la presenza della veranda comporta sicuramente l'effetto che tra i due edifici antistanti rimanga non integralmente osservata la distanza minima di ml 10,00 tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate), dal momento che (cfr. pag. 12 C.T.U. e allegata planimetria sub 6) tra la parete B del fabbricato attoreo (che è quella finestrata proprio per la presenza della veranda), spigolo 3, e la parete D non finestrata del fabbricato dei convenuti esiste una distanza di ml. 8,92, dunque inferiore a quella minima legale.

Un tale rilievo non è però di per sé sufficiente a secondare il buon esito della tutela reintegratoria (arretramento del fabbricato) richiesta dagli attori, dal momento che occorre nel contempo verificare se, in rapporto alle proprietà a confine, gli esponenti hanno realizzato un'opera legittima e lecita sotto il profilo edilizio (ossia non abusiva) e se possano avvalersi del criterio della prevenzione, atteso che incontrovertibilmente (cfr. C.T.U.) la veranda rimane collocata a distanza inferiore a quella di mt. 5,00 dal confine.

Nessuna di queste condizioni è risultata soddisfare le pretese attoree.

In primo luogo il manufatto in oggetto - veranda - non solo è privo, ma positivamente necessitava di titolo edilizio, dovendo escludersi, diversamente da quanto dichiarato dagli attori nella citata richiesta di sanatoria, che fosse stato eretto in epoca antecedente al 1° settembre 1967.

In merito, gli elementi valutativi evidenziati dal consulente d'ufficio e le prevalenti acquisizioni istruttorie risultano convergenti e tali da integrarsi reciprocamente.

Il consulente d'ufficio ha espresso il motivato convincimento che la veranda fosse stata realizzata dopo il 1974/1975 e verosimilmente già costruita nell'anno 1997 (cfr. pagg. 14/18 C.T.U.).

In sintesi rileva il consulente:

- nella foto aerea scattata nel 1983 e depositata in atti la presenza della veranda non è visibile (argomento pur non decisivo, inferisce il giudicante, in quanto nella stessa foto non è neppure chiara la presenza della scala, sicuramente realizzata a quell'epoca);

- al contrario nel 1997 la veranda con ogni verosimiglianza era stata già realizzata, risultando rappresentata dai disegni allegati alla richiesta di apertura di una finestra sul lato est dell'immobile in proprietà degli attori;

- gli elementi realizzativi del manufatto risultano incompatibili con una realizzazione anteriore alla metà degli anni settanta: la veranda, in componenti di alluminio, è stata realizzata dalla ditta "Fabbro & Vajente", che peraltro aveva iniziato la produzione dei serramenti di alluminio nel 1975 (allorquando erano stati acquistati i macchinari atti alla lavorazione dei profilati di alluminio, come documentato dal registro beni ammortizzabili); la cerniera di apertura della finestra che si affaccia verso la proprietà dei convenuti risulta commercializzata dopo il 1974/1975; il più probabile periodo di costruzione della veranda appare convalidato anche dalle caratteristiche strutturali ed estetiche - stampa del disegno - del vetro di tamponamento e chiusura della struttura portante in alluminio).

Gli elementi di riscontro enucleati dal consulente d'ufficio trovano conferma e convalida pure nelle prevalenti risultanze testimoniali.

Il teste Vajente Giovanni, titolare della "Fabbro & Vajente" s.n.c., già ditta individuale in titolarità del suocero Fabbro Michele, ha riferito che la ditta, originariamente specializzata nella lavorazione del ferro, aveva iniziato a realizzare opere in alluminio attorno all'anno 1976.

L'altra teste Fabbro Marilena, socia della "Fabbro & Vajente" s.n.c. e figlia di Fabbro Michele, pur non essendo stata in grado di precisare, dato il tempo trascorso, se la veranda fosse stata realizzata dalla ditta o dalla s.n.c., ha nondimeno confermato che l'acquisto dei macchinari per la lavorazione dell'alluminio era iniziato verso gli anni 1975-76.

Generica invece la deposizione del teste Trentin Stefano, non in grado di precisare l'epoca in cui fu eretta la veranda, di cui pur ha dichiarato l'esistenza *"da prima degli anni '80 sempre con le stesse caratteristiche"* (altrettanto generica la deposizione di costui quanto ai manufatti sul retro dell'abitazione degli attori, oggetto dell'altra riconvenzionale dei convenuti).

Una lettura coordinata e di sintesi delle dichiarazioni rese dai testimoni Romare Pierina, Gasparella Giobattista e Glussi Maria consente invece, ad avviso del giudice, di pervenire ad una più attendibile ricostruzione dell'evoluzione storica del manufatto, modificato nel tempo da semplice riparo parziale e precario delle scale esterne, sicuramente privo delle caratteristiche strutturali e funzionali di stabile costruzione, fino a divenire una vera e propria veranda (è quindi costruzione in senso proprio).

La Romare ha riferito che verso l'anno 1967 il pianerottolo delle scale venne coperto da una specie di vetro trasparente che sormontava la porta (e verosimilmente, ma sul punto il

suo ricordo non è preciso, infisso nel muro), senza essere contornato da telai, aggiunti solo "qualche anno dopo" a chiusura dell'insieme.

Il Gasparella, pur riferendo di una veranda a chiusura del pianerottolo intorno al 1965/67, non è stato in grado di specificare di quale materiale fosse costituito il manufatto, ricordando genericamente la presenza di plastica sormontante dei vetri posti ai lati.

La Glussi, infine, ha sì riferito della presenza di una sorta di tettoia, probabilmente in ondulato plastico, a protezione della pioggia, ma ha precisato (pur non essendo in grado di ricordare l'epoca di esecuzione) che la veranda era stata eretta a chiusura del pianerottolo soltanto in epoca successiva.

Ricomponendo questi frammentari ricordi dei testi, è più che ragionevole concludere che una vera e propria veranda - che gli attori elevano a criterio determinativo della mancata osservanza della distanza dalla loro parete finestrata - venne come tale realizzata all'incirca nell'arco temporale indicato dal c.t.u., e di certo in data non anteriore al settembre 1967.

Da ultimo, anche la deposizione del teste Gasparoni Moreno non si allinea alle prospettazioni attoree, che anzi contraddice apertamente.

Costui, definitosi esperto nel settore delle costruzioni edilizie ed amico dei Baruchello, ha affermato che all'inizio degli anni ottanta la scala esterna all'abitazione di proprietà degli attori era completamente scoperta ed ha pure asserito che i profilati esterni della scala risalgono agli anni '90.

In definitiva, alla luce delle complessive acquisizioni istruttorie, l'assunto degli attori, secondo cui il manufatto veranda non sarebbe abusivo in quanto costruzione risalente ad epoca anteriore al settembre 1967, non ha trovato alcuna valida o persuasiva prova.

Il manufatto, costituente come detto costruzione, deve pertanto ritenersi abusivo, ossia non legittimato da conforme titolo abilitativo edilizio, e per di più - profilo questo che rileva in modo essenziale nei rapporti interprivati - eretto senza l'osservanza del limite minimo di mt. 5,00 di distanza dal confine (cfr. pag. 18 C.T.U.).

Elementi da cui discende l'accogliibilità della domanda riconvenzionale di arretramento svolta dai convenuti Baruchello - Antoniazzi.

Gli attori non possono invero giovare della preesistenza del loro manufatto rispetto al fabbricato eretto sul lotto dei convenuti, e quindi del criterio di prevenzione.

Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che *"In tema di distanze nelle costruzioni, il cosiddetto del criterio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento edilizio locale nel caso in cui questo fissi le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, tranne che consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio; pertanto, fuori dal caso del criterio della prevenzione, in cui è*

possibile costruire in aderenza o in appoggio al fabbricato preesistente, chi costruisce per primo ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché la finalità di tale prescrizione è di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco tra le costruzioni" (Cassazione civile, sez. II, 30.10.2007 n. 22896).

Nel caso di specie, come risulta dalla disciplina regolamentare urbanistico - edilizia locale allegata alla relazione di C.T.U. (sub 12 e 13), vigevano le seguenti prescrizioni:

- il manufatto (veranda) avrebbe dovuto essere realizzato alla distanza minima di cinque metri dal confine;
- sarebbe stata possibile al più una costruzione a confine (in aderenza o appoggio), ma non a distanza irregolare.

Non senza considerare che, nel caso di specie, neppure era ragionevole la costruzione a distanza irregolare dal confine della sola veranda, proprio perché accessoria ad un fabbricato principale distaccato dal confine stesso, e quindi giammai utilizzabile per un'ipotetica costruzione in aderenza o appoggio.

Ma le domande riconvenzionali dei convenuti per l'arretramento delle costruzioni edificate dagli attori in prossimità del confine, ed in violazione delle distanze legali dal confine imposte dai regolamenti edilizi del Comune di Isola Vicentina, vanno accolte anche con riferimento alle due tettoie costruite in aderenza al manufatto preesistente condonato sul lato nord e a confine con la proprietà dei convenuti sul lato est, di realizzazione successiva all'anno 2001, come accertato dal consulente d'ufficio (cfr. pag. 9 relazione e rilievo stato di fatto allegato 6 alla relazione), con puntuali valutazioni non contraddette dalle prove testimoniali acquisite (sul punto rimaste del tutto generiche ed evanescenti).

Detta costruzione, eretta quasi in aderenza alla recinzione di confine dei convenuti, ricadeva all'epoca di esecuzione - come pure accertato dal consulente - all'interno della ZTO B/16 "di edilizia residenziale esistente e di completamento" secondo il PRG vigente, il cui art. 23 N.T.A. prescrive una distanza minima delle costruzioni dal confine di metri cinque.

La soccombenza degli attori è in definitiva pressoché totale, scrutinio che già smentisce la prospettata tesi secondo cui l'Ente avrebbe posto in essere, direttamente e/o per il tramite del responsabile dell'ufficio tecnico (legato all'amministrazione da un rapporto organico e di servizio), condotte abusive, persecutorie ed asservite agli interessi privati del cittadino Baruchello (all'epoca anche Sindaco del Comune).

Conclusione del resto a cui era già pervenuta la competente magistratura penale (cfr. docc. 8 e 9, convenuta Pozzan), le risultanze delle indagini penali essendo sfociate in una

richiesta di archiviazione formulata dal P.M., pienamente accolta, respinta l'opposizione dei denunzianti, dal Giudice per le Indagini Preliminari.

La concorrente domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori deve essere allora coerentemente disattesa.

Premesso che il presente approdo decisorio, palesando la manifesta infondatezza degli addebiti mossi dagli attori e della loro pretesa risarcitoria, esime da una più approfondita trattazione delle questioni ed eccezioni sollevate dalle parti convenute – effettivamente la domanda di risarcimento è stata formulata in modo generico se non apodittico, senza alcuna precisa distinzione dei ruoli e dei titoli di asserita responsabilità dei vari convenuti, e senza plausibile specificazione delle ragioni per le quali le diverse condotte imputate ai convenuti sarebbero da ascrivere loro a titolo di concorso in una sorta d'illecito plurioffensivo e passibili di una condanna cumulativa e solidale) – è qui possibile al riguardo limitarsi a sintetiche considerazioni.

Da un lato, ragione escludente un danno risarcibile discende dal rilievo dell'insussistenza della lamentata violazione delle distanze della costruzione Baruchello - Antoniazzi, essendo piuttosto gli attori responsabili di abusi che, a prescindere dall'esito dei procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali amministrativi, rimangono sanzionabili nell'ambito dei rapporti interprivatistici.

E, per altro verso, alcun danno risarcibile può ipotizzarsi laddove non sono configurabili, o ad ogni modo apprezzabili, condotte illecite o abusive invece, in tesi degli attori (cfr. anche prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.), consumate dall'Ente e/o dal suo tecnico in violazione di diritti assoluti ed incompressibili degli attori stessi, secondo una qualificazione dell'illecito e del sotteso pregiudizio volta pure a contrastare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nelle difese del Comune (ed a cui ha aderito, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., la convenuta Pozzan).

Rigettate domande e pretese degli attori, rimane conseguentemente assorbita la posizione della compagnia terza chiamata, non sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto - condanna della Pozzan, come richiesto dagli attori - per una possibile manleva.

Così decise le questioni di causa, l'accollo delle spese processuali e degli oneri di C.T.U. (le prime da liquidarsi come da dispositivo; i secondi già liquidati con decreto 8/9.3.2010) seguono il principio di soccombenza, integrale dal lato degli attori (i quali perciò rifonderanno le spese di lite anche a beneficio della terza chiamata, avendo le loro rivendicazioni indotto l'esigenza per la convenuta Pozzan di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione a fini di manleva).

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

I) rigetta le domande tutte degli attori;

II) in accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti sigg.ri Baruchello Valter e Antoniazzi Maria Marisa:

a) previa declaratoria che la veranda oggetto di causa viola le distanze legali dal confine, previste tanto nel regolamento edilizio comunale del 1958 che nei regolamenti successivi, condanna gli attori sigg.ri Papandrea Giuseppe e Cortiana Agnese ad arretrare detta opera nel rispetto delle distanze previste, ovverosia ad almeno 5 metri dal confine del mappale n. 1191, foglio 8, Comune di Isola Vicentina, in proprietà dei convenuti;

b) previa declaratoria che le costruzioni edificate dagli attori, costituite dalle due tettoie in aderenza al manufatto preesistente condonato sul lato nord e a confine con la proprietà dei convenuti sul lato est (rilievo stato di fatto, allegato 6 alla relazione di C.T.U.), violano le distanze legali dal confine, condanna gli attori medesimi ad arretrare dette opere fino al rispetto delle distanze legali imposte dai regolamenti edilizi del Comune di Isola Vicentina vigenti all'epoca di realizzazione delle opere, ovverosia ad almeno 5 metri dal confine del mappale n. 1191, foglio 8, medesimo Comune, in proprietà dei convenuti;

III) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico degli attori in solido;

IV) condanna gli attori in solido a rifondere a favore delle altre parti le spese processuali, come di seguito liquidate:

a) quanto ai convenuti Baruchello e Antoniazzi, in € 33,20 per anticipazioni, € 6.000,00 per compensi professionali (già diritti e onorari), oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

b) quanto al convenuto Comune di Isola Vicentina, in € 5.000,00 per compensi professionali (già diritti e onorari), oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

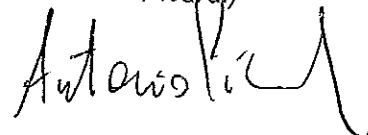
c) quanto alla convenuta Pozzan, in € 11,24 per anticipazioni, € 5.500,00 per compensi professionali (già diritti e onorari), oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

d) quanto alla terza chiamata Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in € 20,00 per spese, € 3.500,00 per compensi professionali (già diritti e onorari), oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 13 ottobre 2012

IL GIUDICE

(dott. Antonio Picardi)



IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTT. 2012

IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

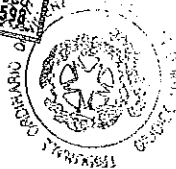
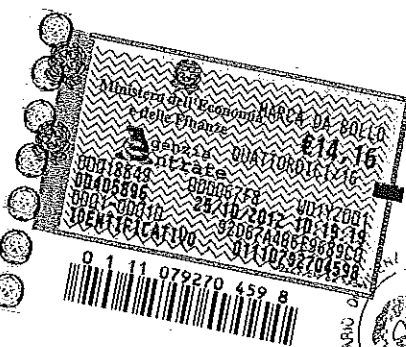
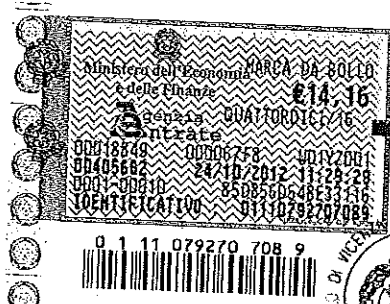


ENVIATO AVVISO TELEMATICO
23 OTT. 2012

Copia del presente atto inviato
per la registrazione

Vicenza 23 OTT. 2012

IL CANCELLIERE



Richieste dall'Avv. ACCEBBI

il 24.10.12 n. 1 copie conformi

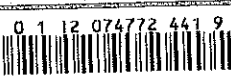
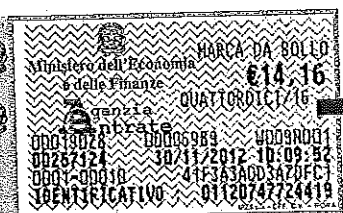
corrisposti € 14,16 x 1

rilasciate il 29 OTT. 2012



IL CANCELLIERE

Antonio Carli



Richieste dall'Avv. BERTACCHE

il 25.10.12 n. 1 copie conformi

corrisposti € 14,16

rilasciate il 30 OTT. 2012



IL CANCELLIERE

Antonio Carli

Richieste dall'Avv. BERTO

Il 30-11-12 n. 1 copie conformi A D USO
corrisposti € 14,16 APPELLO
rilasciate il 5 DIC. 2012 ANTE REG



IL CANCELLIERE

Antonio Carli

Atto registrato il 7-1-12
al n. 125 atti giudiz. serie 4
per Euro 672,00 (a debito)

10 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Antonio Carli

MODULO
F. - Tassa

MOD. 28

UFFI

E'

DA

UI

II

DATI PREVISTI DALL'ART. 16 DPR 26-10-72 N. 634